

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 331

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *q*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 gennaio 2004)

Schema di decreto legislativo
in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q),
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

**“Soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge n. 38 del 2003 il Parlamento ha concesso al Governo un'ampia delega per il completamento del processo di modernizzazione del settore dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

La delega, dice l'articolo 1 comma 1 della legge n.38/03, deve essere esercitata “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Inoltre i decreti legislativi (articolo 1, comma 2), “si conformano (...) alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57. A tali principi si è quindi rigorosamente ispirato il presente decreto legislativo.

Il decreto, scaturito a seguito di una vasta azione di concertazione con le parti sociali operanti nel sistema agroalimentare italiano e oggetto di approfondito confronto con le regioni, dà attuazione dall'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge n. 38/03 in materia di: “*Soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa*”.

Il Capo I disciplina soggetti e attività operanti nel settore agricolo.

L'articolo 1 comma 1 sostituisce la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), ancora vigente nel nostro ordinamento nonostante sia stata eliminata dall'ordinamento comunitario con il reg. CE n. 1257/99, con la figura dell'imprenditore agricolo professionale – IAP. La definizione di IAp ha rilevanza “*ai fini dell'applicazione della normativa statale*”, intendendosi con essa l'applicazione delle diverse normative previdenziali (come nel caso della legge n.233/90 o della legge n.185/92) e tributarie, come nell'applicazione dell'imposizione indiretta (imposta di bollo) o degli oneri relativi alle concessioni edilizie di cui alla legge n. 10 del 1977.

Per quanto riguarda la definizione di IAP per le società, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001 aveva già chiarito tale possibilità, in aderenza a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria. La norma, tuttavia, si è rivelata di scarsissima applicazione, stante anche la difficoltà di assicurare costanza alla compagine societaria in funzione del

mantenimento pluriennale dei requisiti richiesti. In ossequio al punto d) della delega, pertanto, il comma 3 semplifica i requisiti richiesti, procedendo all'abrogazione della precedente norma, l'art. 12 della legge n.153/75 più volte modificata, ridefinendo i requisiti per la nuova figura e chiedendo alle società che vogliano avere la qualifica di IAP, che abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Al comma 4 viene sancita la sostituzione della definizione di IATP con quella di IAP e conseguentemente al comma 5 viene abrogato l'articolo 12 della legge n.153/75. Si fa presente che nel corso degli anni i requisiti di reddito (66% del reddito derivante dall'agricoltura) previsti originariamente dalla normativa comunitaria per la definizione di IATP, sanciti dalla direttiva n.72/159 e ripresi dalla legge di recepimento n.153/75, sono andati via riducendosi prima al 50%, poi, con il regolamento CE n.950/97, addirittura scendendo per taluni casi al 25%. La definizione di tali requisiti era affidata alle regioni che di conseguenza la applicavano in funzione dell'evoluzione della predetta normativa comunitaria. Il presente articolo, riportando la percentuale del reddito proveniente dall'agricoltura al cinquanta per cento, fissa pertanto in termini anche più rigorosi del passato l'accesso alla qualifica di IAP.

L'articolo 2, in attuazione del punto d) della delega, stabilisce che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

Le società già costituite che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto (*comma 2*).

Alle società definite agricole, nelle quali almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di coltivatore diretto, viene riconosciuto (*comma 3*) anche l'esercizio del diritto di prelazione che l'art. 8 della legge 590 del 1965 prevedeva in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Alle società agricole sono altresì riconosciute (*comma 4*) le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti. La norma appare necessaria dal momento che la società agricola ha (*comma 1*) quale oggetto sociale "l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile".

La norma, come verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota 23/9/2003 citata, non determina minor gettito, dal momento che le società agricole che potranno avvalersi delle stesse agevolazioni dei coltivatori diretti sono soggetti costituiti prevalentemente da coltivatori diretti stessi (*comma 3*). Al contrario, il passaggio alla forma societaria può indurre effetti positivi in termini di maggior imposizione diretta rispetto alla tassazione a reddito "catastale" ordinariamente applicata per i coltivatori diretti.

L'articolo 3, in attuazione del punto 1) della delega, prevede norme in favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Con il comma 1 viene introdotto un articolo 4-*bis* alla precedente "legge di orientamento", il decreto legislativo n.228/01, recante una serie di interventi a favore dell'imprenditoria agricola giovanile.

L'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 228, al comma 1 definisce in via generale il requisito dell'età non superiore a 40 anni per essere definito giovane imprenditore agricolo, requisito peraltro pacifico nel diritto comunitario in quanto stabilito direttamente dal reg. CE n. 1257 del 1999. La previsione non reca oneri a carico del bilancio dello Stato trattandosi di una disposizione già introdotta in altre norme nazionali, come nella legge n.441/98.

Al *comma 2* le misure incentivanti previste a favore dell'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185 sono estese a tutti gli imprenditori agricoli. La misura è coerente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato in agricoltura, che non prevede differenziazioni di intervento tra le diverse aree, se non per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto. Non vi sono oneri

ulteriori a carico del bilancio dello Stato in quanto la norma estende le tipologie di beneficiari di un'agevolazione il cui tetto massimo di spesa è già fissato nelle disponibilità individuate dal predetto decreto legislativo n.185/00.

Al comma 3 viene previsto un credito d'imposta in favore dei giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE), del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257/99. Il credito d'imposta è attribuito, nei limiti della somma di 10 milioni di euro annui, per gli anni dal 2004 al 2008, fino a 5.000 euro annui per cinque anni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato regioni, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del credito d'imposta.

Al comma 4 viene sostituito l'articolo 15 della legge n. 441 del 1998, introducendo il pagamento dell'imposta di registrazione dei contratti d'affitto per i giovani imprenditori nella misura fissa.

L'agevolazione consiste nella possibilità, da parte del giovane agricoltore, di registrare il contratto solamente in caso d'uso e con imposta in misura fissa (attualmente la misura minima è pari a 51,65 €) in luogo dell'attuale imposta proporzionale (2% o 0,5% per i fondi rustici). Da tener presente, comunque, che al fine di valutare la perdita prodotta la nuova formulazione dell'agevolazione è stato preso in considerazione il gettito dell'imposta di registro derivante dalla registrazione delle locazioni sia di fabbricati che di fondi rustici per i soggetti con codice attività appartenenti all'agricoltura (divisione 01).

Per individuare i giovani agricoltori, si è sfruttato il risultato di un'indagine ISTAT secondo cui gli agricoltori tra i 18 ed i 40 anni sono circa il 5% di tutti gli agricoltori. Tale percentuale è stata poi raddoppiata per prudenza.

Non si è proceduto, invece, a quantificare l'eventuale recupero di gettito dovuto al pagamento dell'imposta, al momento della registrazione, in quanto si è reputato avere poco impatto e comunque per mantenere il carattere di prudenzialità della valutazione.

Alla luce di quanto indicato sopra si è pervenuti ad una perdita di gettito di circa 2,5 milioni di euro.

Le iniziative di cui al presente articolo, che comportano pertanto effetti finanziari pari a 10 milioni di euro annui dall'anno 2004 all'anno 2008 e

2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. Poiché tali iniziative sono ricomprese nell'ambito di applicazione e finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ai predetti effetti finanziari si provvede ai sensi del comma 5 a valere sugli stanziamenti di bilancio destinati dall'articolo 36 del d. lgs 228 del 2001 all'attuazione dell'articolo 1, ~~comma 2, del medesimo decreto, che presentano sufficienti disponibilità.~~

L'articolo 4, in attuazione del punto ee) della delega, chiarisce che la disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si applica anche agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro che intendano vendere prodotti agricoli. **La norma non reca oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.**

L'articolo 5, in attuazione del punto q) della delega, detta disposizioni in materia di organizzazioni dei produttori e **non reca oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.**

Il Capo II disciplina, in attuazione del punto f) della delega, le misure relative all'integrità ed alla ricomposizione fondiaria.

Il Censimento ISTAT 2000 ha rilevato in Italia 2.593.090 aziende agricole, zootecniche e forestali, per una superficie totale pari a 19,6 milioni di ettari, 13,2 milioni dei quali di Superficie Agricola Utilizzabile. Rispetto al precedente Censimento (1990) le aziende sono diminuite di circa 430.000 unità e la superficie si è proporzionalmente ridotta di 3,1 milioni di ettari, 1,8 milioni dei quali di SAU. Negli anni novanta, quindi, l'Italia ha perso il 13,6% della superficie aziendale agricola. L'estensione media aziendale italiana è rimasta pressoché immutata nel decennio considerato (si è passati da 7,52 ha a 7,57 ha), e permane una delle più basse d'Europa. Peraltro vi sono differenze territoriali notevoli nella dimensione aziendale: a fronte di una superficie media aziendale nel nord ovest di 13,59 ha abbiamo una superficie media del mezzogiorno continentale di appena 4,88 ettari.

Per limitare uno dei maggiori vincoli alla produttività delle imprese agricole italiane il Capo II propone le misure di seguito illustrate.

L'articolo 6 introduce l'articolo 5-bis alla precedente "legge di orientamento", il decreto legislativo n.228/01, ed ha come obiettivo la limitazione del frazionamento per causa successoria, favorendo il

trasferimento di “compendi unici” , estensioni di terreno in grado di raggiungere i livelli minimi di redditività previsti dalla normativa comunitaria per l’accesso agli aiuti strutturali (art. 5 reg. CE n. 1257/99 e reg. 1260/99 per le regioni dell’Obiettivo 1).

Il compendio unico era stato precedentemente normato dall’articolo 52, comma 21, della legge n.448/2001, la quale ne demandava la puntuale definizione a leggi regionali: tale richiamo aveva di fatto reso inattuata la norma.

Il *comma 2* del nuovo articolo 5-bis prevede che al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo a titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento si applicano le esenzioni da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, nonché le relative procedure anti-elusive, già previste dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge n.97/94 (introdotta dall’articolo 52, comma 21 della legge 448/01), per i territori delle comunità montane. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto. La, norma è sinora rimasta inattuata in quanto le regioni non hanno provveduto a disciplinare con proprie leggi la materia.

Per determinare la perdita di gettito sono stati presi in considerazione i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti operanti nel settore dell’agricoltura, non agevolati, ottenendo un imponibile di circa 207 milioni di euro. Considerando un’imposizione dell’11% (8% imposta di registro, 3% imposte ipotecarie e catastali) e supponendo che il 25% di tali transazioni sono riconducibili alla costituzione di un compendio unico, come richiamato dal comma 1 dell’articolo 7 in oggetto, si perviene ad una perdita di circa 6 milioni di euro. Anche per tali effetti finanziari negativi si provvede, ai sensi del comma 10, a valere sugli stanziamenti di bilancio destinati dall’articolo 36 del d. lgs 228 del 2001 all’attuazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, che presentano sufficienti disponibilità.

I restanti commi dell’articolo 7 disciplinano i procedimenti successivi del compendio unico e la soppressione degli articoli del codice civile nn. 846, 847 e 848, regolanti la minima unità colturale. Si tratta di previsioni inattuale dal 1942 e che risultano ora superate dalla normazione del compendio unico. Si tratta di norme che non recano oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 7 estende il diritto di prelazione di cui all’articolo 7 della legge n. 817 del 1971 in materia di formazione della proprietà contadina agli

assegnatari dei fondi acquistati dall'ISMEA, equiparandoli ai proprietari coltivatori diretti, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti. Conseguentemente alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n.580, che riguardavano appunto i coltivatori diretti. **La norma non reca oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.**

L'articolo 8 prevede la riduzione della metà delle imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini. Si tratta di una norma che consente la formalizzazione del possesso di particelle confinanti, spesso detenute sulla base di affitti informali, determinando così anche un maggior gettito per l'erario. Peraltro si evidenzia e quindi l'emersione, di rapporti dallo scarso impatto finanziario – già ora in massima parte l'accorpamento fondiario operato da coltivatori diretti è soggetto a imposta dell'1 per cento, ed allo stesso tempo consente di accelerare quel processo di accorpamento delle particelle confinanti, anche attraverso lo strumento della permuta.

Sempre nell'ottica di favorire l'accorpamento fondiario, il comma 2 prevede che alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo qualora esse abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.

La norma mira a favorire la maggior adesione alle operazioni di cartolarizzazione dei terreni, nell'ottica del quanto previsto dall'articolo 28 decreto-legge n.269/03, convertito nella legge n.326/03 e non reca oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 incentiva la ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto, prevedendo che per la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro

sia dovuta in misura fissa. L'articolo in esame contiene agevolazioni per incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipula di contratti di affitto delle particelle finitime. Le agevolazioni consistono nel pagamento dell'imposta di registro in misura fissa. Si ritiene che la locazione di tali terreni possa ricadere nell'agevolazione già esistente per l'affitto di fondi rustici per cui non determina una variazione di gettito. Ciò anche in considerazione del fatto che gli ammontari registrati hanno un valore tale per cui, nella maggior parte dei casi, si rientra nel pagamento della misura minima dell'imposta che ammonta a 51,65 euro (coincidente con la misura fissa).

La norma non reca oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 10 incentiva ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa riducendo ad un terzo "le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune". Naturalmente, per poter usufruire dell'agevolazione occorre che i soci della cooperativa per almeno 1/5 siano giovani imprenditori agricoli.

Sono stati elaborati i dati del registro selezionando tra i danti causa, in prima battuta, gli agricoltori che hanno conferito in godimento i terreni (con la supposizione che siano terreni agricoli data la caratteristica del soggetto) e come avente causa le società cooperative.

Con le selezioni sopra indicate non sono stati trovati atti rispondenti a quanto indicato nell'art. oggetto della quantificazione, per cui si ritiene che l'approvazione dell'articolo non produca variazioni di gettito significative.

L'articolo 11 mira alla valorizzazione del patrimonio abitativo rurale tramite il non assoggettamento ad imposizione autonoma, per il primo periodo di affitto, per quei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione, che vengono ristrutturati e poi locati per almeno 5 anni. Si ritiene che l'articolo non produca una contrazione di gettito significativa, almeno per i primi cinque anni, in quanto trattasi di fabbricati che già non producono reddito autonomo.

Il capo III, in attuazione del punto g) della delega, detta norme in materia di semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese. Le norme sono state redatte tenendo presente l'imminente varo dei regolamenti applicativi - già resi noti dalla Commissione europea - dell'accordo recentemente raggiunto sulla revisione della politica agricola comune.

L'articolo 12 detta norme integrative per il Fascicolo aziendale, ai fini di corrispondere ai requisiti richiesti dal regolamento CE n.1782/03. Viene conseguentemente integrata dei dati richiesti dal regolamento 1782 anche la Carte dell'agricoltore e del Pescatore di cui all'articolo 7 del DPR n. 503/99. La norma non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato trattandosi di integrazioni informatiche di banche dati già presenti in ambito del SIAN e già nelle disponibilità dell'AGEA.

L'articolo 13 reca norme in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli agricoltori, anche in base a quanto previsto dal nuovo regolamento comunitario generale in materia di politica agricola comune n.1782/03.

Come per l'articolo precedente, la norma non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato perché si tratta di semplificazioni che l'AGEA assicura avendo nelle proprie disponibilità le banche dati necessarie alla verifica dei dati relativi all'erogazione degli aiuti di cui al citato regolamento n.1782/03.

L'articolo 14 prevede che ai fini della semplificazione degli adempimenti, per le attività agricole soggette alla determinazione del reddito in modo forfettario, nonché per l'agriturismo, la tenuta della contabilità sia limitata ai registri IVA. La norma non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato

L'articolo 15 mira a rendere più agevole e certa la definizione delle controversie in materia di aiuti pubblici in agricoltura, attraverso la migliore definizione della procedura di arbitrato mediante la Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743. La norma non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato

Si fa presente, infine, che dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che alle iniziative da esso derivanti si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio finalizzati all'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

**Schema di decreto legislativo recante
attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38, in
materia di**

**“Soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in
agricoltura”.**

SOMMARIO

Capo I – Soggetti e attività

- Art. 1 - Imprenditore agricolo professionale
- Art. 2 – Società agricole
- Art. 3 – Imprenditoria agricola giovanile
- Art. 4 – norme sulla vendita di prodotti agricoli
- Art. 5 - Organizzazioni di produttori

Capo II - Integrità aziendale

- Art. 6 - Conservazione dell'integrità fondiaria
- Art. 7 - Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari
- Art. 8 – Ricomposizione fondiaria
- Art. 9 - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto
- Art. 10 - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa
- Art. 11 - Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Capo III – Semplificazione amministrativa

- Art. 12 – Fascicolo Aziendale e Carta dell'Agricoltore e del Pescatore
- Art. 13 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi
- Art. 14 – Scritture contabili per le altre attività agricole
- Art. 15 - Crediti in discussione presso la Camera Arbitrale

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38, in materia di "Soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Vista la nota n. del .. con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.659 del 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso il

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Soggetti e attività

Art. 1

(Imprenditore agricolo professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n.1257/99, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito

globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del reg. CE n. 1257/99, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25 per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.476.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2

(Società agricole)

- 1 La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.
- 2 Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto.
- 3 L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.
- 4 Alle società agricole sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 3

(Imprenditoria agricola giovanile)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, è inserito il seguente:

“4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185 si applicano con gli stessi criteri e le stesse modalità, ivi compresi i limiti di età, anche agli imprenditori agricoli giovani.

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE), del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257/99, è attribuito, nei limiti della somma di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a 5.000 euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178.

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e al pagamento dell'imposta nella misura fissa.”

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.”

Art. 4

(Norme sulla vendita di prodotti agricoli)

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si applica anche agli enti ed alle associazioni senza scopo di lucro che intendano vendere prodotti agricoli.

Art. 5

(Organizzazioni di produttori)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci".
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
 - "e) assicurare la trasparenza e la regolarità delle transazioni, anche attraverso le modalità per la fissazione del prezzo di ritiro;
 - f) adottare processi di tracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento, per conto dei soci, degli obblighi di cui al reg. CE n. 178 del 2002."
3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole "direttamente dall'organizzazione", aggiungere le seguenti: "con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 % del prodotto".
4. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori", istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento."
5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:
 - "8. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
 9. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo calcolato sul valore del prodotto o sulla superficie interessata o su entrambi gli elementi, destinato al fondo di esercizio di cui all'articolo 28."
6. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.
7. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , nonché alla fornitura di prodotti agricoli da parte di organizzazioni di produttori riconosciute o loro Unioni. "

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle organizzazione dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione Europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte nella sezione speciale dell'Albo di cui al comma 3.

Capo II

Integrità aziendale

Art. 6

(Conservazione dell'integrità fondiaria)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, è inserito il seguente:

"5-bis (conservazione dell'integrità aziendale). 1. Per compendio unico si intende ~~l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260 del 1999.~~

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo a titolo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento dell'acquisto e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

4. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

5. Se nell'asse ereditario i beni disponibili non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al comma 1 all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

6. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla Camera Arbitrale ed allo Sportello di Conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n.743.

7. Se nessuno dei coeredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali dei quali beneficiano i terreni o l'azienda oggetto della successione, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono determinate le modalità di riattribuzione dei diritti revocati.

8. La disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

9. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

10. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.".

Art. 7

(Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari)

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'ISMEA sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge, n. 817 del 1971, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n.590.

Art. 8

(Ricomposizione fondiaria)

1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 9

(Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto)

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Art. 10

(Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa)

1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno 9 anni.

Art. 11

(Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale)

1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina urbanistica dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione ~~dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni,~~ ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

Capo III

Semplificazione amministrativa

Articolo 12

(Fascicolo Aziendale e Carta dell'Agricoltore e del Pescatore)

1. Il Fascicolo aziendale elettronico, unico a livello di azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003. Al fine di assicurare attraverso procedure certificate del SIAN, l'aggiornamento del fascicolo aziendale nonché la certificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, sostegno o finanziamento relativi a ciascuna azienda agricola, possono essere stipulate convenzioni con gli utenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, nonché con i soggetti di cui all'articolo 3 *bis* del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188. Per qualsiasi documento registrato nel Fascicolo Aziendale elettronico è contenuta l'indicazione dell'ente e dell'utente che ha inserito le relative informazioni. La Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel Fascicolo Aziendale tutti gli aiuti concessi alla singola impresa agricola in attuazione di normativa nazionale e regionale.
2. La Carta dell'Agricoltore e del Pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun imprenditore singolo o associato anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'Agricoltore e del Pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato Regioni.

Articolo 13

(Semplificazione degli adempimenti amministrative)

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le modalità attraverso le quali ciascun imprenditore agricolo accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio Fascicolo Aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'Agricoltore e del Pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni dell'imprenditore agricolo modificative del Fascicolo Aziendale.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE e al regolamento (CE) n. 1760/2000.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'impresa presentate dagli imprenditori agricoli per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la pubblica amministrazione nonché gli enti economici procedenti adottano il provvedimento finale entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal CAA: decorso tale termine la domanda si intende accolta. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 18 dicembre 2002.
7. Gli imprenditori agricoli che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria impresa da parte della Pubblica Amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze per le medesime finalità possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999, per i propri compiti istituzionali hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale. La Pubblica Amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Il comma 3 dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228, è sostituito dal seguente: «3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, negli Allegati I e II del Regolamento (CEE) n.2081/92 come modificato dal Regolamento (CE) n.692/2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.»

Articolo 14

(Scritture contabili per le altre attività agricole)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dopo l'articolo 18-bis, è aggiunto il seguente: "Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attività agricole) – 1. I soggetti che si

avvalgono dei regimi di cui all'articolo 78-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

Articolo 15

(Crediti in discussione presso la Camera Arbitrale)

1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura di cui al decreto ministeriale 1 luglio 2002, n. 743, che sia stata adita, certifica che entro 180 giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della Camera medesima, con decreto ministeriale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1914 del 15 Gennaio 2004

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 15 gennaio 2004

Oggetto: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38 recante "Soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 recante "Disposizioni in materia di agricoltura" che prevede la delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", trasmesso con nota del DAGL 10.3.11/346 del 9 gennaio 2004 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'8 gennaio 2004, nel corso della quale gli Assessori regionali, vista l'imminente scadenza della delega al Governo di cui alla legge 38/2003, hanno convenuto di esprimere parere favorevole per consentire il completamento dell'iter procedurale in tempi rapidi, acquisendo l'impegno del Ministro delle politiche agricole e forestali a rappresentare, alle competenti Commissioni Parlamentari, eventuali osservazioni e proposte emendative delle Regioni;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

TENUTO CONTO delle risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto, confermando quanto determinato nella seduta del citato Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'8 gennaio 2004;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante "Soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE

Sen. Prof. *Enrico La Loggia*

Enrico La Loggia



*Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Prot. DAE/208/2003

*Procedimento
TAVOLO
02/17*

23/04/03

Roma, 10 MAR. 2003

COORDINATORE NAZIONALE
DEGLI ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA
Lungomare Nazario Sauro, 43

BARI

COLDIRETTI
Via XXIV Maggio, 43

ROMA

CIA
Via Mariano Fortuny, 20

ROMA

CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele II, 101

ROMA

ANCA LEGA
Via Guattani, 9

ROMA

CONFCOOPERATIVE
FEDERAGROALIMENTARE
Via dei Gigli d'Oro, 21

ROMA

AGICA AGCI
Via Tirso, 26

ROMA

UNCI ASCAT
Via S. Sotero, 32

ROMA

UILA - UIL
Via Savoia, 80

ROMA

FAI - CISL
Via Tevere, 20

ROMA

FLAI CGIL
Via Leopoldo Serra, 31

ROMA

FEDERALIMENTARE
Viale Pasteur, 10

ROMA

CONFARTIGIANATO
Via S. Giovanni in Laterano, 20

ROMA

CNA
Via Guattani, 13

ROMA

CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzo, 2

ROMA

CONFCOMMERCIO
P.zza G. Belli n.2

ROMA

CONFESERCENTI
Via Farini n. 5

ROMA



*Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Prot. DAE/2008/8003

Roma, 10 MAR, 2003

COORDINATORE NAZIONALE
DEGLI ASSESSORI ALL'AGRICOLTURA
Lungomare Nazario Sauro, 43

BARI

COLDIRETTI
Via XXIV Maggio, 43

ROMA

CIA
Via Mariano Fortuny, 20

ROMA

CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele II, 101

ROMA

ANCA LEGA
Via Guattani, 9

ROMA

CONFCOOPERATIVE
FEDERAGROALIMENTARE
Via dei Gigli d'Oro, 21

ROMA

AGICA AGCI
Via Tirso, 26

ROMA

UNCI ASCAT
Via S. Sotero, 32

ROMA

UILA - UIL
Via Savoia, 80

ROMA

FAI - CISEL
Via Tevere, 20

ROMA

FLAI CGIL
Via Leopoldo Serra, 31

ROMA

FEDERALIMENTARE
Viale Pasteur, 10

ROMA

CONFARTIGIANATO
Via S. Giovanni in Laterano, 20

ROMA

CNA
Via Guattani, 13

ROMA

CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzo, 2

ROMA

CONFCOMMERCIO
P.zza G. Belli n.2

ROMA

CONFESERCENTI
Via Farini n. 5

ROMA

Procedimento
TAVOLO
02/17


23/04/03

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| FEDERPESCA Via E. De Cavalieri, 7 | ROMA |
| LEGA PESCA Via Nazionale, 243 | ROMA |
| AICP Via Tirso, 26 | ROMA |
| UNCI PESCA Via S. Sotero, 32 | ROMA |
| COPAGRI Via Tevere, 15 | ROMA |
| ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI V.le del Lavoro, 8 | VERONA |
| CONF COOPERATIVE FEDERCOOPESCA Via de' Gigli d'Oro, 21 | ROMA |
| UGL AGROALIMENTARE Via Manini, 53 | ROMA |
| UGL COLTIVATORI Via Massaciuccoli, 51 | ROMA |
| EUROCOLTIVATORI Via Cavaniglia, 6 | FOGGIA |
| CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI Via Molise, 2 | ROMA |
| UNICEB V.le dei Campioni, 13 | ROMA |

Le SSLL sono invitate a partecipare ad una riunione del Tavolo Agroalimentare che si svolgerà a Palazzo Chigi - Sala Verde - III° piano, il 13 marzo p.v. alle ore 17.00, con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Riforma della Politica Agricola Comune;
2. Verifica del "Patto per l'Italia e attuazione della legge finanziaria 2003;
3. attuazione legge delega disposizioni in materia di agricoltura;
4. riordino normativa settore latte.

Gianni Letta




| | |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| FEDERPESCA Via E. De Cavalieri, 7 | ROMA |
| LEGA PESCA Via Nazionale, 243 | ROMA |
| AICP Via Tirso, 26 | ROMA |
| UNCI PESCA Via S. Sotero, 32 | ROMA |
| COPAGRI Via Tevere, 15 | ROMA |
| ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI V.le del Lavoro, 8 | VERONA |
| CONF COOPERATIVE FEDERCOOPESCA Via de' Gigli d'Oro, 21 | ROMA |
| UGL AGROALIMENTARE Via Manini, 53 | ROMA |
| UGL COLTIVATORI Via Massaciucoli, 51 | ROMA |
| EUROCOLTIVATORI Via Cavaniglia, 6 | FOGGIA |
| CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI Via Molise, 2 | ROMA |
| UNICEB V.le dei Campioni, 13 | ROMA |

Le SSLL sono invitate a partecipare ad una riunione del Tavolo Agroalimentare che si svolgerà a Palazzo Chigi - Sala Verde - III° piano, il 13 marzo p.v. alle ore 17.00, con all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Riforma della Politica Agricola Comune;
2. Verifica del "Patto per l'Italia e attuazione della legge finanziaria 2005;
3. attuazione legge delega disposizioni in materia di agricoltura;
4. riordino normativa settore latte.

Gianni Letta





Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 36982 Roma

Roma, 19 SET. 2003. 20

Al. Dr. Giovanbattista AIUTO
Presidente COPAGRI

ROMA

OGGETTO: Tavolo di coordinamento - attuazione legge 7 marzo 2003, n.38.

Dr. Augusto BOCCHINI
Presidente CONFAGRICOLTURA

Dr. Paolo BEDONI
Presidente COLDIRETTI

Dr. Massimo PACETTI
Presidente CIA

Dr. Sergio NASI
Presidente ANCA LEGA

Dr. ~~Giovanni SERENI~~ Paolo BERNI
Presidente Confederazione Cooperative
Italiane

Dr. Luigi ROSSI di MONTELENA
Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Gian Domenico AURICCHIO
Vice Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Albino GORINI
Segretario generale FAI-CISL

Dr. Sergio BILLE'
Presidente CONFCOMMERCIO

ROMA



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. N. 36982 Roma

Roma, 19 SET. 2003. 20

Al. Dr. Giovanbattista AIUTO

Presidente COPAGRI

ROMA

OGGETTO: Tavolo di coordinamento - attuazione legge 7 marzo 2003, n.38.

Dr. Augusto BOCCHINI
Presidente CONFAGRICOLTURA

Dr. Paolo BEDONI
Presidente COLDIRETTI

Dr. Massimo PACETTI
Presidente CIA

Dr. Sergio NASI
Presidente ANCA LEGA

Dr. ~~Giovanni BERGAMINI~~ Paolo BERMI
Presidente Confederazione Cooperative
Italiane

Dr. Luigi ROSSI di MONTELEA
Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Gian Domenico AURICCHIO
Vice Presidente FEDERALIMENTARE

Dr. Albino GORINI
Segretario generale FAI-CISL

Dr. Sergio BILLE'
Presidente CONFCOMMERCIO

ROMA



Roma, 20

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

M.

Prat. N. *Posita.*

OGGETTO:

Prof. Giovanni **DE CESARE**
Capo Ufficio Legislativo

Dr. Giuseppe **AMBROSIO**
Capo Dipartimento della qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi

Dr. Vincenzo **PILO**
Capo Dipartimento politiche di
mercato

S E D E

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del tavolo di coordinamento indicato in oggetto, fissata per martedì 23 settembre p.v., alle ore 20.00, presso la Sala Verde di questo Ministero.

Si allega la relativa documentazione.

IL CAPO DI GABINETTO
[Handwritten signature]



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 20

Al

.....

.....

Prot. N. Pos.

OGGETTO: ...

Prof. Giovanni DE CESARE
Capo Ufficio Legislativo

Dr. Giuseppe AMBROSIO
Capo Dipartimento della qualità dei
prodotti agroalimentari e dei servizi

Dr. Vincenzo PILO
Capo Dipartimento politiche di
mercato

S E D E

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del tavolo di coordinamento indicato in oggetto, fissata per martedì 23 settembre p.v., alle ore 20.00, presso la Sala Verde di questo Ministero.

Si allega la relativa documentazione.

IL CAPO DI GABINETTO
[Handwritten signature]